

**Decreto federale
concernente la convenzione sulle prestazioni
tra la Confederazione Svizzera e la società anonima
Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003 - 2006**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1998¹ sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS);

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002²,

decreta:

Art. 1

La convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003 - 2006 è approvata.

Art. 2

Si prende atto del rapporto di gestione delle FFS sul corrente periodo di prestazione.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3323

¹ RS 742.31

² FF 2002 2989